

Regolamento sulla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale dipendente. Part-time.

Articolo 1 - Ambito di applicazione e destinatari del rapporto a tempo parziale

Il presente Regolamento disciplina la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale della Provincia di Pisa e riguarda tutte le figure professionali ad esclusione delle posizioni organizzative individuate ai sensi dell'art. 8 e ss. del CCNL del 31.03.1999, ad esclusione del Responsabile della Polizia Provinciale e delle figure collocate nell'area dirigenziale.

Articolo 2 - Presentazione delle domande per trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sottoscritta dall'interessato, deve essere presentata al Servizio Risorse - Gestione del Personale, completa del visto del Dirigente d'Area, sentito il Dirigente di Servizio.

La domanda deve contenere:

1. Nome, Cognome, luogo e data di nascita;
2. Ufficio di appartenenza;
3. Categoria;
4. Esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
5. Motivo della richiesta;
6. Tipologia del tempo parziale, durata della prestazione richiesta e articolazione dell'orario di lavoro;
7. Indicazione eventuale attività di lavoro autonomo, anche mediante iscrizione ad albi professionali, o subordinato che l'interessato intende svolgere, con la dichiarazione di non svolgere attività che possano confliggere con quelle dell'Amministrazione;
8. Eventuale possesso di uno o più titoli di precedenza;

La domanda deve essere corredata da motivato parere del Dirigente d'Area di appartenenza, sentito il Dirigente di Servizio, sulla esistenza di conflitto di interessi, qualora la domanda sia finalizzata allo svolgimento di altra attività lavorativa.

Articolo 3 - Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene al massimo entro 60 gg. dalla ricezione della domanda dell'interessato, completa degli elementi richiesti; decorso tale termine senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, la trasformazione del rapporto di lavoro si determina automaticamente.

Articolo 4 - Svolgimento altra attività

Qualora il passaggio al tempo parziale sia richiesto per svolgere un'altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, la prestazione oraria non potrà essere superiore alla metà di quella a tempo pieno.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere negata nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto d'interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente.

Il dipendente è tenuto a comunicare all'Amministrazione la variazione dell'attività lavorativa già consentita.

Articolo 5 - Titoli di precedenza

I titoli di precedenza di cui all'art.2 punto 8 del presente regolamento, previsti dall'art.7, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 117/89, ulteriormente integrato dall'art.1 comma 64 della legge 662/96, in ordine di priorità sono:

- a) Portatori di handicap o invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
- b) Persone a carico, per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n° 18;
- c) Familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica;
- d) Figli di età inferiore prescritta per la frequenza della scuola obbligatoria;
- e) Aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto venticinque anni di effettivo lavoro.

Nel caso di domanda inoltrata per uno dei suddetti motivi, non trova applicazione la limitazione temporale di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 6 - Differimento della trasformazione

L'Amministrazione può rinviare la trasformazione del rapporto per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per la costituzione automatica dello stesso quando da essa derivi pregiudizio grave alla funzionalità del servizio.

Articolo 7 - Contingenti di posto a tempo parziale

È consentita la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino al limite massimo del 25% per ciascuna categoria, con arrotondamento per eccesso, per arrivare comunque all'unità.

In caso di domande eccedenti tale limite sarà data la precedenza a coloro che si trovano in una delle situazioni previste dall'art. 5 del presente Regolamento. In tali ipotesi le situazioni di priorità di cui ai punti a), b) e c) devono essere documentate con autocertificazione o in copia rilasciata dall'ASL o altre preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Le altre situazioni potranno essere documentate con dichiarazione personale, resa ai sensi della normativa vigente.

È consentito l'incremento del contingente nella misura massima del 10% qualora si renda necessario in presenza di richieste motivate da gravi e documentate situazioni familiari che non sia possibile soddisfare nell'ambito del 25% previsto.

Articolo 8 - Tipologie del rapporto a tempo parziale

Il rapporto di lavoro a tempo parziale, in misura comunque non inferiore al 30% dell'orario di lavoro (36 ore), si distingue tra orizzontale verticale.

Il tempo parziale orizzontale prevede le prestazioni del servizio in tutti i giorni lavorativi della settimana, con orario ridotto.

Il tempo verticale prevede una ripartizione della prestazione:

- a) Su alcuni giorni della settimana;
- b) Su alcune settimane del mese;
- c) Su alcuni mesi dell'anno.

Sono previste le seguenti tipologie di rapporto di lavoro a tempo parziale:

Orizzontale

% tempo parziale	Ore settimanali
50%	18
83.33%	30
69%	25

Verticale

% tempo parziale	Giorni lavorati	Mesi lavorati
50%	2	
50%	3	
50%		6
66.66%	4	
75%		9

Eventuali tipologie non ricomprese in questo elenco verranno valutate di volta in volta con il dipendente, così come restano valide eventuali diverse tipologie già autorizzate precedentemente al presente regolamento.

Articolo 9 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale è consentito svolgere lavoro aggiuntivo in misura non superiore al 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori al mese.

Le prestazioni aggiuntive, così computate, devono essere ripartite ed utilizzate in più di una settimana.

Il ricorso al lavoro aggiuntivo deve essere motivato da precise esigenze organizzative e deve sottostare al consenso del lavoratore interessato.

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito svolgere lavoro straordinario in misura non superiore al 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori al mese.

Le prestazioni straordinarie, così computate, devono essere ripartite ed utilizzate in più di una settimana.

Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere rese solo nelle giornate o nei periodi lavorativi previsti dal contratto individuale.

Articolo 10 - Computo delle ferie, recupero festività soppresse, permessi personali e permessi retribuiti

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto al seguente numero di ferie, proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno:

Giornate lavorative settimanali	Giornate di ferie (settimana lavorativa di 5 giorni)	Giornate di ferie (settimana lavorativa di 6 giorni)
2	11	11
3	17	16
4	22	21
5	28	27
Mesi lavorativi annui		
6	14	16
9	21	24

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale neo assunti nella pubblica Amministrazione hanno diritto ad un numero di giorni di ferie ridotte anche in proporzione a quanto previsto dall'art. 18, commi 3, 4 e 5 del CCNL 94/97.

I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto al seguente numero di giornate di recupero delle festività soppresse, di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) della legge 23/12/1977 n° 937, proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno, secondo il seguente prospetto:

Giorni lavorativi	Giorni di festività soppresse
2	1
3	2
4	3
Part-time al 50% (6 mesi)	2
Part-time al 75% (9 mesi)	3

I lavoratori a tempo parziale hanno diritto ad un numero di ore di permesso breve in proporzione alla percentuale di attività di lavoro prestata.

Ai lavoratori a tempo parziale orizzontale si applicano, per le altre assenze compresa la malattia, gli istituti contrattuali e normativi nella stessa durata e quantità stabilita per il rapporto a tempo pieno.

Ai lavoratori a tempo parziale verticale spettano i permessi per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, calcolati con il criterio della proporzionalità, se ricadenti nel periodo che coincide con la prestazione lavorativa. È riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legge 1204/71, anche per la parte non ricadente nel periodo lavorativo.

Articolo 11 - Trattamento economico

Il trattamento economico del personale a tempo parziale è proporzionato alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica funzionale e profilo professionali, di pari anzianità.

I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché gli altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa sono applicabili in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, qualora i risultati conseguiti siano connessi alla durata della prestazione lavorativa.

Il compenso per lavoro aggiuntivo è pari alla retribuzione globale, prevista dall'art. 52, comma 2, lett. d), del CCNL maggiorata del 15%.

Il compenso per lavoro straordinario è pari alla retribuzione oraria dell'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL maggiorata del 15%.

Nel caso di ricorso a lavoro aggiuntivo o straordinario in misura superiore a quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento, il compenso è calcolato con una maggiorazione del 50%.

Articolo 12 - Utilizzazione dei risparmi di spesa

Le risorse finanziarie che si liberano per effetto delle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale confluiscono nel "Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività" e saranno ripartite, nel rispetto della legislazione vigente, secondo le previsioni del contratto di lavoro.

Articolo 13 - Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale

Per la durata di almeno due anni, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può chiedere modifiche né della percentuale né della tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale, fatte salve motivate e documentate esigenze, valutate dal Dirigente d'Area, sentito il Dirigente di Servizio responsabile, che ne verificherà anche l'incidenza sulla funzionalità del servizio, esprimendo al riguardo un parere vincolante.

Modifiche dell'articolazione oraria, all'interno della stessa percentuale e tipologia, potranno essere autorizzate dal Dirigente responsabile, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Articolo 14 - Rientro a tempo pieno

Per la durata di due anni, il personale con rapporto a tempo indeterminato a tempo parziale non può richiedere il rientro a tempo pieno.

Il diritto al rientro al rapporto a tempo pieno può essere esercitato alla scadenza di un biennio dalla precedente trasformazione a tempo parziale. Tale diritto è esercitabile anche quando il posto in organico non è immediatamente disponibile. I dipendenti che intendono rientrare al tempo pieno alla scadenza del biennio dovranno farne richiesta scritta, munita del visto del dirigente responsabile, diretta al Dirigente del Personale, almeno tre mesi prima della scadenza del termine.

Articolo 15 - Rinvio norme vigenti

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

Articolo 16 - Norma transitoria e finale

Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione all'albo.
Restano salvi i precedenti rapporti di lavoro a tempo parziale già contrattualizzati.

INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione e destinatari del rapporto a tempo parziale	1
Articolo 2 - Presentazione delle domande per trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.....	1
Articolo 3 - Procedura di trasformazione del rapporto di lavoro.....	1
Articolo 4 - Svolgimento altra attività.....	2
Articolo 5 - Titoli di precedenza	2
Articolo 6 - Differimento della trasformazione.....	2
Articolo 7 - Contingenti di posto a tempo parziale	3
Articolo 8 - Tipologie del rapporto a tempo parziale.....	3
Articolo 9 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.....	4
Articolo 10 - Computo delle ferie, recupero festività soppresse, permessi personali e permessi retribuiti.....	4
Articolo 11 - Trattamento economico	5
Articolo 12 - Utilizzazione dei risparmi di spesa.....	6
Articolo 13 - Modifiche del rapporto di lavoro a tempo parziale.....	6
Articolo 14 - Rientro a tempo pieno	6
Articolo 15 - Rinvio norme vigenti	6
Articolo 16 - Norma transitoria e finale.....	7

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il dlgs 61/2000 relativo all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale tra UNICE-CEEP-CEES;

Visto il dlgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il dlgs 165/2001 Testo Unico del Pubblico Impiego

Visto il vigente CCNL del comparto regioni Enti Locali ed in particolare gli artt.4-5-6 del CCNL del 14/9/2000 che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere a disciplinare il "part - time" attraverso un apposito **"Regolamento sulla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale dipendente. Part - time"** all. A) da inserire come appendice n° 3 al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell' art. 47 del T.U. enti locali;

Informate le OO.SS.;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Servizio Risorse, ed omesso il parere di regolarità contabile del Ragioniere Generale vista la natura del presente atto;

a voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

1. Di inserire al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale, come appendice n° 3 al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il testo allegato (All. A) **"Regolamento sulla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale dipendente. Part - time"**.
2. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
3. Di trasmettere copia del presente atto alla RSU.